



Città di Cuneo

Comune di Cuneo

Settore Cultura, Attività Istituzionali interne e Pari Opportunità

Servizio biblioteche

**Servizi e forniture varie per le biblioteche civiche di Cuneo
e il Sistema Bibliotecario Cuneese per il triennio 2023-2025**

Capitolato descrittivo e prestazionale

Il Dirigente del Settore

Il Responsabile del Procedimento

CAPITOLO I

NORME GENERALI

Premessa

La Biblioteca civica di Cuneo (articolata nella Biblioteca per adulti, nella Biblioteca 0-18 e nella Biblioteca per Ragazzi del quartiere San Paolo) è anche centro rete del Sistema Bibliotecario Cuneese. Tra le sue funzioni principali vi è quella di mettere a disposizione dei lettori libri e documenti su supporto cartaceo o non cartaceo. Per i documenti su supporto cartaceo e i dvd è necessario provvedere all'acquisto e alla successiva catalogazione. La Biblioteca civica riceve anche i volumi del Sistema Bibliotecario Cuneese (le cui biblioteche si occupano direttamente, con proprio atto amministrativo, dell'acquisto) e provvede alla loro catalogazione, secondo quanto indicato nella Legge Regionale Legge regionale 1 agosto 2018, n. 11. Disposizioni coordinate in materia di cultura e nel relativo Regolamento attuativo n. 11 del 05 ottobre 2021 recante la "Disciplina delle biblioteche, delle reti e dei sistemi bibliotecari in attuazione dell'articolo 22 comma 4 della legge regionale 1 agosto 2018 n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura)". Ai documenti del Sistema Bibliotecario Cuneese si sommano anche documenti di fondi ricevuti in dono, per deposito legale (ex Lege 106/2004) e lotti di recupero del pregresso della Biblioteca civica di Cuneo.

Essa mette inoltre a disposizione dei propri lettori e dei lettori del Sistema Bibliotecario Cuneese, su piattaforma web, documenti digitali (e-book, periodici, immagini, corsi e altri documenti) per il prestito, la consultazione, lo streaming o il download, nel rispetto di quanto previsto dalla legge in materia di tutela del diritto d'autore.

1. Oggetto dell'appalto

Costituisce oggetto del presente lotto l'affidamento dei servizi e delle forniture necessarie per l'effettuazione delle attività sopra descritte, con la seguente articolazione:

Lotto 1 – acquisto libri e DVD per la Biblioteca civica e per i posti di prestito del Sistema Bibliotecario Cuneese

Lotto 2 – catalogazione di documenti della Biblioteca civica di Cuneo e del Sistema Bibliotecario Cuneese

Lotto 3 – fornitura di servizi digitali di digital lending, digital download e consultazione in streaming di e-book, periodici digitali e altri documenti su piattaforma on line per la Biblioteca civica di Cuneo e il Sistema Bibliotecario Cuneese.

2. Descrizione dell'appalto

Segue dettaglio dei singoli lotti. Si precisa che ciascuna impresa potrà partecipare ad uno o più lotti.

Lotto 1 – acquisto libri e DVD per la Biblioteca civica e per i posti di prestito del Sistema Bibliotecario Cuneese

Costituisce oggetto del presente lotto la fornitura di: libri (per i bambini, ragazzi e adulti, compresi i libri cartonati, i libri morbidi e altre tipologie di libri per l'infanzia), DVD, audiolibri e CD in numero e tipo indeterminato, posti in vendita, con larga prevalenza nel mercato italiano. Potranno tuttavia essere occasionalmente richiesti, alle medesime condizioni offerte in sede di gara (salvo spese di spedizione aggiuntive), documenti in commercio nel mercato estero.

Le liste d'acquisto saranno stilate attraverso la consultazione di banche dati on line, riviste specializzate di settore e/o visione diretta dei documenti presso la sede della Ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria dovrà pertanto garantire al personale bibliotecario la possibilità di visionare un'ampia selezione del proprio catalogo quale criterio essenziale di scelta dei documenti da acquistare.

Le liste d'acquisto verranno poi inoltrate alla Ditta aggiudicataria tramite e-mail o eventuale altra piattaforma digitale predisposta dalla Ditta.

Gli ordini verranno autorizzati esclusivamente da uno o più operatori della Biblioteca Civica, i cui nominativi verranno comunicati alla Ditta aggiudicataria.

L'impresa aggiudicataria dovrà consegnare i materiali ordinati, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data dell'ordine, presso le due sedi della biblioteca, indicate specificatamente con l'ordine:

- la Biblioteca civica di Cuneo, via Cacciatori delle Alpi 9, 12100 Cuneo nei seguenti orari: martedì dalle 8:30 alle 17, mercoledì-venerdì dalle 8.30 alle 12.30 - dalle 14.30 alle 18.00, sabato dalle 8.30 alle 12.00
- la Biblioteca 0-18, Via Santa Croce 6, 12100 Cuneo nei seguenti orari: martedì-venerdì dalle 8.30 alle 12.30 - dalle 14.30 alle 18.00, sabato dalle 8.30 alle 12.00

Si precisa che la consegna dovrà essere effettuata, in entrambi i casi, al primo piano.

La consegna delle forniture presso i locali della Biblioteca è a cura e a rischio del fornitore.

La consegna delle forniture sarà effettuata senza oneri per la Biblioteca per ordini superiori a € 30,00.

A consegna della merce avvenuta la Biblioteca ha 10 giorni per restituire alla Ditta aggiudicataria la merce ordinata o inviata erroneamente o in doppia copia a spese della Ditta aggiudicataria stessa.

Irreperibilità o indisponibilità delle opere ordinate

Qualora, unicamente per motivi indipendenti dalla volontà della Ditta aggiudicataria, alcuni titoli ordinati risultino irreperibili o indisponibili, essa dovrà darne comunicazione motivata alla Biblioteca entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine.

Qualora i titoli ordinati e dichiarati disponibili siano consegnati in ritardo rispetto alle attività di promozione della lettura per cui erano stati richiesti, la Biblioteca si riserva di restituirli alla Ditta aggiudicataria.

Sostituzione della merce danneggiata o difettosa

La Ditta aggiudicataria è tenuta a sostituire il materiale danneggiato o difettoso con altro esemplare identico in perfetto stato, anche se la copia difettosa fosse già stata inventariata e/o cartellinata.

Ogni spesa di trasporto ed accessoria relativa alla sostituzione delle opere è a carico della Ditta aggiudicataria.

Servizi accessori e integrativi richiesti

Segnalazione di novità librerie di particolare qualità nell'ambito delle opere rivolte a lettori diversamente abili e con difficoltà di apprendimento.

Il fornitore deve mettere a disposizione uno strumento (possibilmente un database online) che consenta di tenere traccia degli acquisti effettuati, sia per evitare di effettuare acquisti duplicati, sia per fini statistici e di controllo.

Lotto 2 – catalogazione di documenti della Biblioteca civica di Cuneo e del Sistema Bibliotecario Cuneese

Costituisce oggetto del presente lotto la catalogazione, di 21.900 volumi e documenti delle biblioteche del Sistema Bibliotecario Cuneese (<https://www.comune.cuneo.it/cultura/sbc.html>) effettuata con il software SBN Web, libro alla mano, inclusa soggettazione e classificazione, con apposizione sulla prima pagina del timbro con compilazione delle voci BID, inventario e collocazione. Alla ditta si richiede la stampa delle schede. Alla stampa delle etichette e all'apposizione delle stesse provvede ogni singola biblioteca.

Il rapporto, stimato sulla base dei dati del biennio 2020-2021 e su verifiche a campione sul materiale della Biblioteca di Coumboscuro-Centre Provençal e di altre biblioteche del Sistema Bibliotecario con documenti particolari e specialistici, tra catture e nuovi inserimenti è il seguente: 93% di notizie bibliografiche catturate e 7% di nuovi inserimenti.

Il flusso degli acquisti da parte delle Biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario Cuneese non è prevedibile, né programmabile. Si richiede che la catalogazione avvenga comunque entro 10 giorni lavorativi dalla consegna dei documenti alla Biblioteca civica – Centro rete del Sistema Bibliotecario Cuneese. Si precisa che, per le ragioni sopra descritte, non può essere garantita, nei mesi, una regolare distribuzione del lavoro.

Nel caso di catalogazione di periodici, verrà fornito alla ditta lo schedone amministrativo con indicazione della consistenza. L'inserimento del periodico e della relativa consistenza dovrà essere conteggiato come un singolo nuovo inserimento.

Si richiede che l'addetto provveda allo svolgimento delle seguenti operazioni:

1. recepimento dei volumi consegnati dalle biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario Cuneese;
2. verifica del numero dei volumi consegnati;
3. registrazione della consegna e della successiva restituzione su appositi moduli.

La ditta dovrà provvedere direttamente alla fornitura delle schede catalografiche, alla stampa e alla collocazione delle schede all'interno dei documenti.

Nel caso si cataloghino i volumi della Biblioteca per Ragazzi del quartiere Cuneo 2 sarà necessario predisporre anche le schedine per il prestito da apporre sul contropiatto posteriore. Per la Biblioteca 0-18 dovrebbe essere apposta l'etichetta con il barcode.

Potrà essere richiesta alla ditta la catalogazione di volumi delle Biblioteca civica di Cuneo (novità e recupero del pregresso). Potrà essere richiesta anche la sola soggettazione e indicizzazione Dewey di volumi della Biblioteca civica di Cuneo, che successivamente saranno catalogati dal personale della Biblioteca civica. Alla somma delle due attività sarà attribuito un peso pari a 0,5 catalogazioni.

La catalogazione andrà impostata tenendo conto dei parametri richiesti e delle esigenze delle singole biblioteche del Sistema.

Le operazioni di catalogazione potranno essere svolte nelle seguenti due modalità:

1. presso la biblioteca civica di Cuneo. L'impresa dovrà predisporre una postazione di lavoro, con la dotazione di mezzi minima necessaria per l'espletamento del servizio, consistente in: pc portatile, stampante per le schedine catalografiche (stampante con modulo continuo), cellulare. È inoltre a carico dell'impresa la fornitura del materiale di ricambio delle predette attrezzature, oltre che delle schedine catalografiche. La postazione dovrà essere inoltre dotata di manuale SBN, ISBD edizione consolidata,

REICAT, Soggettario di Firenze, accesso al nuovo Soggettario Thesaurus e WebDewey italiana, REICAT, manuale di catalogazione in SBN e suoi aggiornamenti.

2. presso la ditta affidataria, senza che questo comporti maggiori costi per il Comune di Cuneo o ritardi nei tempi di consegna dei documenti catalogati. Sarà, in questo caso, la ditta a dover provvedere al trasporto dei documenti, all'allestimento della postazione di lavoro, all'hardware necessario, all'installazione del software e alla buona conservazione dei documenti presi in custodia. In questo caso, alle operazioni sopra numerate 1., 2., 3. provvederà il personale della Biblioteca civica.

Si richiede inoltre la disponibilità da parte della ditta affidataria di inviare un operatore con le medesime qualifiche dell'addetto, qualora non fosse disponibile l'addetto stesso, presso le biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario Cuneese per la formazione necessaria per la gestione del prestito informatizzato con sbn web o con altro software eventualmente scelto nel corso dell'appalto da parte del Centro rete del Sistema Bibliotecario Cuneese, per un totale di 10 ore annue, 30 ore complessive. Il servizio deve essere comprensivo del viaggio di andata e ritorno e delle spese relative ai pasti. Date e orari verranno concordati dalle biblioteche con la ditta affidataria.

Orari

L'orario per l'effettuazione del servizio presso la Biblioteca civica di Cuneo o il ritiro dei documenti per la catalogazione presso la sede della ditta affidataria è il seguente: martedì 8.30-17; mercoledì, giovedì e venerdì 8.30-12.30, 14.30-18.30; sabato 8.30-12.30.

Addetto

Per l'attività di catalogazione, viste le caratteristiche dell'ufficio dove dovrà lavorare, l'importanza della continuità nel servizio (a tutela dell'uniformità della soggettazione e della CDD) si richiede un solo addetto.

Qualora, per motivi organizzativi della Biblioteca civica di Cuneo o delle Biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario Cuneese, o per ragioni indipendenti dalla volontà della committenza, il lavoro dovesse essere particolarmente irregolare, potrà essere valutata e concordata con la ditta affidataria la possibilità che il numero degli addetti aumenti.

L'addetto dovrà essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

A. possesso di diploma di scuola media superiore, di durata quinquennale, valido per l'immatricolazione a corsi di laurea universitari e dell'"Attestato di Qualificazione/Specializzazione Professionale" di "Bibliotecario" o di "AiutoBibliotecario", rilasciato da enti regionali, nazionali o comunque riconosciuti dall'ordinamento pubblico [a titolo di esempio: attestato rilasciato dall'AIB (Associazione Italiana Biblioteche) per l'iscrizione all'albo AIB; altre attestazioni conformi alla norma "UNI 11535:2014 — Figura professionale del bibliotecario"];

B. oppure, in quanto titolo superiore che assorbe le competenze di cui al suddetto "attestato", il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

– Laurea magistrale [LM-5] o specialistica [LS-5] in Archivistica e biblioteconomia;

– Laurea in Conservazione dei beni culturali [vecchio ordinamento];

– Diploma di Laurea triennale [L1] in Beni Culturali, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno quattro esami in materie in biblioteconomia, bibliografia, discipline del libro e del documento o discipline affini o collegate;

– Diploma di laurea quadriennale vecchio ordinamento o laurea magistrale con almeno 24 CFU – o almeno 4 esami - in biblioteconomia, bibliografia, discipline del libro e del documento o discipline affini e comunque collegate a conoscenze previste nelle tabelle di cui al punto «3. BIBLIOTECARIO - III FASCIA Qualificazione pubblica di livello EQF 6 CP2011 ISTAT 2.5.4.5.2 – Bibliotecari ATECO 91.01.00 – Attività di biblioteche e archivi» dell' "allegato 4" del Decreto del Ministro per i

beni e le attività culturali 20 maggio 2019 “Regolamento per la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110” o, in aggiunta alla laurea, almeno 100 ore di formazione specifica erogata da soggetti abilitati o il diploma della Scuola Vaticana di Biblioteconomia o tenuto presso Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali e con almeno 18 mesi, anche non continuativi, di esperienza professionale (inclusi tirocini formativi e stage sia curriculari che extra-curriculari e attività svolte in regime di libera professione) in una delle attività caratterizzanti la sopra citata fascia;

L'addetto deve avere inoltre maturato esperienza di catalogazione presso il Centro rete di un Sistema Bibliotecario. Tale esperienza andrà certificata tramite dichiarazione rilasciata dall'Ente presso cui è stata svolta.

L'impresa quindi si impegna inoltre:

- a sottoporre all'attenzione della direzione della Biblioteca civica il curriculum dell'addetto da adibire allo svolgimento del servizio in caso di sostituzione, o in caso si crei la necessità della presenza di più di un addetto, per le ragioni precedentemente specificate;
- ad assicurare la presenza dell'addetto, procedendo all'immediata sostituzione nel caso di assenza per qualsiasi motivo;
- a sostituire tempestivamente, su richiesta della direzione della Biblioteca civica, il personale che si sia dimostrato non idoneo al corretto svolgimento del servizio assegnato;
- a garantire, da parte dell'addetto, il rispetto degli obblighi sotto indicati;
- a fornire, al personale in servizio, un cartellino indicante i dati identificativi della persona che dovrà essere indossato durante l'orario lavorativo.

L'affidatario è responsabile:

- dell'uso dell'immobile, accessori, servizi, arredi ed installazioni che debbono essere utilizzati secondo la loro destinazione ed in base alle prescrizioni/limitazioni concordate con il Comune;
- dell'inosservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti da leggi, regolamenti, autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni, infortuni. L'affidatario è pertanto responsabile di danno o infortuni conseguenti a negligenza di vigilanza;
- della buona conservazione e dell'efficienza degli arredi e delle attrezzature tecniche in dotazione, del servizio di vigilanza e di custodia e degli eventuali danni causati durante l'utilizzo della struttura. Se tali danni sono causati da terzi, resta fermo che la responsabilità è dell'affidatario, nel caso di negligenza nella vigilanza, che può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei terzi stessi;
- della buona conservazione dei documenti, qualora trasportati al di fuori della Biblioteca civica;
- della riparazione, in caso di danni, dei mezzi di proprietà dell'affidatario, se esistenti, utilizzati a titolo esclusivo presso la struttura;

L'addetto, così come qualsiasi sostituto, è inoltre tenuto al rispetto degli orari, alla riservatezza ed all'ossequio alle norme del «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici», a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2011 n. 165 di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Lotto 3 – fornitura di servizi digitali di digital lending, digital download e consultazione in streaming di e-book, periodici digitali e altri documenti su piattaforma on line per la Biblioteca civica di Cuneo e il Sistema Bibliotecario Cuneese.

Costituisce oggetto del presente lotto l'affidamento, su piattaforma web in lingua italiana, di tutti i seguenti servizi:

- Predisposizione di un portale dedicato al servizio di prestito digitale del Sistema Bibliotecario Cuneese, con grafica personalizzata e la possibilità di aggiungere autonomamente pagine informative e news;
- Servizio di helpdesk operativo almeno dal lunedì al venerdì;
- Pannello di statistiche dei prestiti e dell'andamento generale del servizio;
- Catalogo di ebook italiani di almeno 100.000 titoli in continuo aggiornamento tra cui gli operatori autorizzati del Sistema Bibliotecario possano operare la scelta dei titoli da acquistare;
- Catalogo di ebook stranieri;
- Edicola di quotidiani e periodici nazionali e internazionali (essenziali e imprescindibili: La Stampa, La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore) con possibilità di accessi simultanei;
- Disponibilità, rispetto alle caratteristiche della piattaforma, di applicazioni di lettura gratuite sia per iOS che per Android, sia per il prestito degli ebook che per la consultazione dei periodici;
- Negozio virtuale dove sia possibile in ogni momento accrescere l'offerta e aggiornarla;
- Servizio di prestito interbibliotecario digitale da e per tutte le biblioteche aderenti alla piattaforma che partecipano al servizio;
- Catalogazione e indicizzazione, sulla piattaforma, delle risorse gratuite presenti in rete

Il costo annuo per l'adesione alla piattaforma non può essere superiore a 3.000 euro, oltre all'iva nella misura di legge.

Qualora, durante il periodo contrattuale, vengano avviati nuovi servizi ritenuti interessanti dalla biblioteca civica o per essa maggiormente convenienti, la ditta è tenuta a consentire alla biblioteca stessa, nel limite dell'importo affidato, l'adesione al/ai nuovo/i servizi e/o alle nuove condizioni.

I servizi sopra elencati potranno essere acquistati o disdetti dalla stazione appaltante in qualsiasi momento, sempre nel limite dell'importo affidato.

Dovranno essere garantiti i seguenti servizi:

HELP DESK

- Assistenza tecnica dedicata sia agli operatori, sia agli utenti, con due canali separati, via e-mail o telefono dal lunedì al venerdì (attraverso help-desk)
- Intervento per correzione errori: 2 giorni lavorativi
- Intervento per ripristino sistema in caso di impossibilità di accesso: 1 giorno lavorativo.

CONTENUTI

Accesso a tutti i contenuti ad accesso aperto indicizzati.

Possibilità di integrare sulla piattaforma i contenuti digitali acquisiti autonomamente o attraverso acquisti consortili con gli altri sistemi bibliotecari aderenti al network.

Si richiede l'accesso, secondo le esigenze della biblioteca, nel limite del budget disponibile, alle seguenti tipologie di contenuti:

- Audio
- Audiolibri
- Banche dati
- E-Book (compreso, eventualmente, il Prestito Interbibliotecario Digitale)
- Immagini
- E-Learning;
- Presentazioni
- Quotidiani e periodici nazionali e internazionali (essenziali: La Stampa, La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore)
- Film e video

Si richiede la disponibilità di un portale di estrazione statistica, in cui poter elaborare e scaricare i principali indicatori del servizio: numero di accessi al portale, numero di utenti unici, numero di download ebook, numero consultazioni periodici (suddivisi per testata), eccetera. Il sistema di monitoraggio statistico deve essere in tempo reale e deve permettere di misurare in maniera analitica il livello di consultazione degli utenti del Sistema Bibliotecario Cuneese.

Ciascuna ditta potrà partecipare a uno o più lotti e aggiudicarsi uno più lotti.

3. Durata dell'appalto

L'appalto riguarda il triennio 2023-2025 con decorrenza dal 1° gennaio 2023 o dalla data di eventuale avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza e termine 31 dicembre 2025.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella iniziale, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni che saranno previsti dalla normativa al momento vigente.

Alla scadenza, l'impresa appaltatrice è tuttavia tenuta alla prosecuzione del contratto, agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'amministrazione, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

4. Opzioni e rinnovi

Lotto 1

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a tre anni, per un importo di € 136.377,05, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'articolo 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 272.754,10 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Lotto 2

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a tre anni, per un importo di € 54.462,30, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'articolo 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 108.924,60 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Lotto 3

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a tre anni, per un importo di € 82.590,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'articolo 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 165.180,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

5. Luogo di esecuzione dell'appalto

Il servizio in oggetto deve essere assicurato nelle sedi necessarie secondo l'indicazione del Comune di Cuneo e secondo le indicazioni fornite per ciascun lotto.

6. Vincoli

L'impresa aggiudicataria di ciascun lotto è tenuta a rispettare tassativamente le indicazioni riguardo ai servizi sopradescritti e i termini di consegna indicati per ciascun lotto all'articolo 2 del presente capitolato.

CAPITOLO II

OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

7. Garanzia definitiva

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria dell'appalto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «*Codice dei contratti pubblici*» [in seguito "Codice"].

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

8. Domicilio e responsabilità

L'appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette all'appalto, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

L'aggiudicatario deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio il Comune effettua tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo può essere soddisfatto dall'operatore economico anche autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni comunicazione relativa all'appalto a un indirizzo di posta elettronica certificata [PEC].

9. Norme di relazione

L'aggiudicatario deve comunicare, al momento dell'affidamento dell'appalto, il nominativo del responsabile della commessa che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del contratto.

L'aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore: ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del contratto si considera come effettuata all'appaltatore.

10. Osservanza delle leggi e dei regolamenti

È fatto obbligo all'impresa appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con l'appalto assunto.

L'appaltatore è tenuto contrattualmente:

- a) ad osservare tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle Leggi, Regolamenti e Disposizioni vigenti in materia di lavori, servizi, forniture e del Codice della Strada, nonché di quelle che potessero essere emanate nel periodo di validità del presente Capitolato;
- b) ad applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi di legge, vigenti nel periodo in cui si svolgeranno i lavori, nonché ad adempiere regolarmente agli oneri previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore.

L'impresa aggiudicataria, ove il Comune lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni predette.

CAPITOLO III

RAPPORTI FRA IMPRESA APPALTATRICE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

11. Vigilanza e controlli

L'esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture, designato dalla stazione appaltante provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

L'impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto all'appalto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assunto.

12. Garanzie e responsabilità

L'impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'appalto affidato.

Per il lotto 2 è a carico dell'impresa aggiudicataria la polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell'appalto.

L'impresa è tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell'espletamento dell'appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste da questo capitolato.

In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti.

Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di € 1.000.000,00, per il lotto 2.

Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi.

Le polizze dovranno coprire l'intero periodo dell'appalto affidato.

L'impresa si impegna a presentare all'amministrazione comunale copia delle polizze e presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia

assicurativa circa il regolare pagamento del premio.

L'amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolato.

L'impresa aggiudicataria solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.

13. Penalità

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato o violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a ritardo della fornitura o disservizio, la stazione appaltante contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora l'impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità.

Ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 4, del Codice, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. In caso di recidiva nell'arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio.

Dopo n. 3 [tre] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso di n. 1 [uno] anno di gestione dell'appalto, o a seguito della contestazione di n. 1 [uno] inadempimento/i di straordinaria gravità, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l'impresa, fatto salvo il diritto dell'ente stesso al risarcimento dell'ulteriore danno.

Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, il mancato o ritardato svolgimento delle prestazioni affidate, addebitabili alla responsabilità dell'impresa, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto. In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento della contestazione dell'inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione.

Il pagamento delle penalità non libera l'impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati.

Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale.

14. Esecuzione d'ufficio

In caso di interruzione totale o parziale delle prestazioni di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune ha facoltà di provvedere, direttamente o indirettamente, alla gestione dell'appalto, a rischio e spese dell'impresa appaltatrice, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione dell'impresa, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la sospensione.

L'esecuzione d'ufficio non manleva l'impresa dalla responsabilità per l'avvenuta interruzione del contratto.

CAPITOLO IV

PERSONALE

15. Personale impiegato nell'appalto

Per l'esecuzione dell'appalto il soggetto aggiudicatario mette a disposizione del Comune di Cuneo il gruppo di lavoro dettagliatamente indicato in sede di offerta.

Il soggetto aggiudicatario non potrà apportare modifiche alle professionalità dichiarate al momento della presentazione dell'offerta. L'eventuale defezione di una o più professionalità dovrà essere adeguatamente sostituita con una di equivalente valore e competenza o più qualificata rispetto a quella sostituita, fermo restando che la sostituzione dovrà essere comunque preventivamente valutata e autorizzata per iscritto dall'amministrazione comunale.

L'Amministrazione potrà richiedere la sostituzione del personale impiegato nel servizio, motivando la richiesta.

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell'impresa e i rapporti tra le due parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti.

Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile l'impresa.

In caso di sciopero sarà compito dell'impresa preavvertire per tempo l'amministrazione secondo le regole di correttezza e diligenza e nel rispetto della normativa in materia di preavviso di sciopero.

16. Assenze e sostituzione del personale

L'aggiudicatario si impegna a garantire la sostituzione puntuale del personale assente per malattia, ferie, permesso o altro in modo tale da garantire in ogni caso la continuità delle prestazioni alle condizioni previste dal presente capitolato.

L'amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto all'impresa la sostituzione del personale impiegato, qualora ritenuto non idoneo all'appalto o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con i partner del progetto.

In tal caso l'impresa provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di tre giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere.

La sostituzione con altro personale idoneo e in possesso dei requisiti richiesti deve essere garantita per la giornata stessa in cui si verifica l'assenza in base alle attività in programma.

17. Gestione del turnover

L'appaltatore deve limitare al massimo l'avvicendamento del personale nei vari posti di lavoro, comunicando in ogni caso al Comune ogni variazione che dovesse intervenire nel corso del periodo contrattuale.

18. Infortuni, danni e responsabilità

L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale.

19. Dotazioni

Per il lotto 2, si richiede l'allestimento di una postazione dotata di: pc portatile, stampante per le schede catalografiche (stampante con modulo continuo), cellulare. La connessione internet sarà a carico della committenza. È inoltre a carico dell'impresa la fornitura del materiale di ricambio delle predette attrezzature, oltre che delle schede catalografiche. La postazione dovrà essere inoltre dotata di manuale SBN, ISBD edizione consolidata, REICAT, Soggettario di Firenze, accesso al nuovo Soggettario Thesaurus e WebDewey italiana, REICAT, manuale di catalogazione in SBN e suoi aggiornamenti.

20. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali

L'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro, oltre che nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondenti ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa appaltatrice anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana dell'impresa, dalla struttura, dalla dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale della stessa.

L'impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

21. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni affidate.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.

Il committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.

Ove specificatamente previsto, verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

CAPITOLO V

NORME RELATIVE AL CONTRATTO

22. Forma del contratto e spese contrattuali

I contratti di appalto di ciascun lotto verranno stipulati, a pena di nullità, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante¹.

Le spese di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell'aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma dello stesso. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio Appalti.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 106, comma 1, lettera d).

23. Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento

L'importo dell'appalto, oggetto di gara triennale, è così articolato:

per il lotto 1: acquisto libri e DVD per la Biblioteca civica e i posti di prestito del Sistema Bibliotecario Cuneese, l'importo è fissato in € _____ [come determinato in sede di gara e comunque non superiore a € 136.377,05 (gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00 trattandosi di mera fornitura)]. È ammessa l'emissione di fatture con l'avanzamento della fornitura.

per il lotto 2: catalogazione di documenti della Biblioteca civica di Cuneo e del Sistema Bibliotecario Cuneese, l'importo è fissato in € _____ [come determinato in sede di gara e comunque non superiore a € 54.462,30, di cui € 70,00 per oneri connessi alla sicurezza da rischio interferenziale, non soggetti a ribasso, oltre all'Iva nella misura di legge. È ammessa l'emissione di fatture con l'avanzamento della fornitura.

per il lotto 3: fornitura di servizi digitali di digital lending, digital download e consultazione in streaming di e-book, periodici digitali e altri documenti su piattaforma on line per la Biblioteca civica di Cuneo e il Sistema Bibliotecario Cuneese, l'importo è fissato in € _____ [come determinato in sede di gara e comunque non superiore a € 82.590,00, oltre alla corrispondente Iva nella misura di legge. Gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00 trattandosi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione delle attività in luoghi sotto la giuridica disponibilità della stazione appaltante. È ammessa l'emissione di fatture con l'avanzamento della fornitura. L'importo complessivo triennale per l'utilizzo della piattaforma, non potrà essere superiore a € 9.000,00 e sarà oggetto di ribasso in sede di gara. Tale importo è da considerarsi compreso nel valore complessivo triennale di € 82.590,00.

Il corrispettivo del servizio è subordinato all'accertamento — da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento — della rispondenza del servizio effettuato alle prescrizioni previste in questo capitolato.

In caso di esito positivo, il direttore dell'esecuzione emetterà l'attestazione di regolare esecuzione del contratto.

A seguito di tale attestazione, l'appaltatore può emettere regolare fattura elettronica.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 [trenta] giorni in conformità al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 «*Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10 — comma 1 — della Legge 11 novembre 2011, n. 180*», dalla data di ricezione della stessa al protocollo comunale.

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore [acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi

¹ Articolo 32, comma 14, del Codice.

finanziari].

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dal Comune tutte le spese, principali e accessorie, dirette e indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, oltre che ogni altro onere, anche non espresso in questo capitolato, inerente o conseguente all'appalto.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il corrispettivo sarà liquidato al solo operatore economico mandatario, anche in presenza di fatturazione separata effettuata dagli operatori economici mandanti.

Dal corrispettivo in pagamento saranno trattenute le eventuali penalità applicate.

24. Sospensione dei pagamenti

L'amministrazione comunale, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti all'impresa appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.

25. Adeguamento ai prezzi

Per quanto riguarda il lotto 1, esso consiste nell'acquisto di volumi e DVD applicando sul prezzo di catalogo lo sconto offerto in sede di gara. Non si rende pertanto necessario l'adeguamento dei prezzi.

Per quanto riguarda il lotto 2 l'adeguamento dei prezzi sarà applicato in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità a partire dalla seconda annualità di contratto.

Per quanto riguarda il lotto 3, esso consiste nell'acquisto di servizi immateriali e totalmente digitali al prezzo di catalogo, fatto salvo l'abbonamento alla piattaforma. Non si rende pertanto necessario l'adeguamento dei prezzi.

26. Subappalto

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario,

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 105 del Codice.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o una piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito

del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

27. Risoluzione del contratto — Sostituzione del comune

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 108 del Codice.

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento dell'appalto, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano – in tutto o in parte – il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
- eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione o interruzione dell'appalto, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno 2 (due) giorni;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi l'appalto in danno dell'appaltatore.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere all'appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province,

approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.

28. Fallimento, successione e cessione dell'impresa

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

La previsione di cui ai due periodi precedenti trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b), c) ed e) — del Codice.

29. Recesso

La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia avverrà nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del Codice.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso, già in fase di gara², il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca a un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzata a eludere la mancanza di un requisito di

² Articolo 19 ter del Codice.

partecipazione alla gara.³

La previsione di cui al periodo precedente trova applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b), c) ed e) — del Codice⁴.

Ai sensi dell'articolo 21–sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b. laddove l'aggiudicatario, pur dando corso all'esecuzione dell'appalto, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo temperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'affidatario dell'appalto — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, all'appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

30. Divieti

È fatto tassativo divieto all'impresa aggiudicataria e agli operatori in servizio di richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per la prestazione oggetto del presente capitolato.

31. Avvio dell'appalto in pendenza della stipulazione del contratto

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice.

³ Articolo 48, comma 19, del Codice.

⁴ Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

32. Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Cuneo.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria⁵.

33. Novazione soggettiva

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

34. Inefficacia del contratto

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

35. Varianti

Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 106 del Codice.

CAPITOLO VI

NORME FINALI

36. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

37. Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L'informativa specifica inerente il trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visionata sul sito internet alla pagina www.comune.cuneo.it/privacy.html, dove sono presenti i link alle varie attività.

38. Obbligo di riservatezza

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi

⁵ Articolo 209, comma 2, del Codice.

da quelli previsti nel presente capitolato.

39. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

40. Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

41. Codice di comportamento

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «*Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165*»

di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

42. Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

Il responsabile unico del procedimento [RUP]⁶ è la signora Chiavero dott.ssa Stefania, funzionario del settore Cultura, Attività Istituzionali interne e Pari Opportunità [Telefono 0171.444640 - e-mail stefania.chiavero@comune.cuneo.it]. Lo stesso è anche direttore dell'esecuzione⁷.

Per informazioni è possibile far riferimento anche a: Monica Pastura, tel. 0171-444649, monica.pastura@comune.cuneo.it.

⁶ Articolo 31 del Codice.

⁷ Articolo 101, comma 1, del Codice.